

**Bando per l'assegnazione di buoni sociali
– “BUONI DI CURA” –
a persone non autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito
di Garbagnate Milanese**

Decreto Regione Lombardia n. 1961 del 6/3/2013

Regione Lombardia con il Decreto n. 1961 del 6/3/2013 ha stanziato un fondo di 29.393,57 euro derivante da risorse residue dei finanziamenti statali delle Intese Famiglia 2007 e 2008 destinato a finanziare *“Interventi finalizzati al concorso alle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti conviventi non autosufficienti”*.

Tali risorse, integrate a € 30.000,00 con fondi residui del FNPS, saranno erogate per l'assegnazione di Buoni sociali di cura secondo le modalità e le procedure definite nel presente documento.

1. Finalità

I *Buoni di cura* perseguono la finalità di aiutare a mantenere a casa persone non autosufficienti, anziani e disabili gravi e di ridurre, ove possibile, l'istituzionalizzazione. Il *Buono di cura* costituisce uno strumento per sostenere il ricorso a un mercato regolato e qualificato della cura, finalizzato al mantenimento al domicilio di persone in condizione di forte fragilità e con una rete familiare debole.

In particolare si indica che il sostegno economico è destinato all'attività di cura svolta da assistenti alla persona regolarmente assunti.

Il presente Bando si rivolge in via prioritaria alle famiglie che intendono procedere alla regolarizzazione di un assistente familiare; in carenza di domande finalizzate alla regolarizzazione si procederà a sostenere famiglie con redditi non elevati che si avvalgono di un assistente familiare regolarmente assunto.

2. Destinatari e modalità di accesso al beneficio

I destinatari dei Buoni di cura sono disabili gravi e anziani ultra 65enni, caratterizzati da situazioni di particolare fragilità, ossia:

- con gravi livelli di non autosufficienza;
- senza una rete di sostegno, o con una rete gravemente insufficiente;
- con significative difficoltà economiche.

I requisiti per l'accesso al beneficio sono:

- residenza nei Comuni dell'Ambito
- invalidità riconosciuta del 100%
- un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro
- aver avviato le procedure per la regolare assunzione di un assistente familiare o avvalersi della collaborazione professionale di un assistente familiare regolarmente assunto per un minimo di 18 ore settimanali.

3. Valore economico

Il valore del buono è di 1.000 euro complessivi da erogarsi con 2 liquidazioni da € 500 ciascuna; potranno pertanto essere erogati Buoni di cura a 30 beneficiari.

Il Buono di cura viene erogato a seguito dell'approvazione della domanda in Commissione tecnica.

4. Procedure per l'assegnazione del Buono di Cura

Gli accessi saranno gestiti "a sportello" dai Servizi sociali dei Comuni e sono legati ai requisiti previsti all'art.2 e ad una lettura professionale del bisogno svolta dall'assistente sociale. Tale analisi si avvale degli strumenti professionali del servizio sociale, tra cui l'ascolto diretto della situazione di bisogno e visite domiciliari presso l'utente.

La domanda deve essere redatta sulla modulistica appositamente predisposta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. certificazioni attestanti la condizione di non autosufficienza della persona beneficiaria dell'assistenza (copia verbale invalidità);
2. attestazione relativa alla situazione economica equivalente della persona in corso di validità, dal quale risulti un I.S.E.E. pari o inferiore ad € 12.000,00;
3. copia del contratto di lavoro della persona dedicata allo svolgimento delle funzioni assistenziali o dichiarazione di avvio delle pratiche di assunzione (il contratto di lavoro deve essere prodotto non appena stipulato - pena la decadenza del beneficio).

Progetto assistenziale individuale

La misura si inserisce, di norma, in un più ampio progetto d'intervento e concorre, insieme ad altri servizi ed interventi al benessere della persona non-autosufficiente al domicilio.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere compilate dal personale sociale del Comune di residenza, su richiesta e d'intesa con il beneficiario, tutore, amministratore di sostegno e/o familiare, utilizzando la modulistica predisposta e omogenea per l'Ambito.

Le domande, corredate dalla documentazione integrativa prevista, devono essere presentate all'Ufficio di Piano dell'Ambito da parte dei Comuni.

Viene costituita una Commissione tecnica (Unità di valutazione) composta da:

- 1 referente del Tavolo Tecnico
- 2 referenti dell'Ufficio di Piano

ed integrata dagli assistenti sociali dei Comuni che predispongono le domande di assegnazione del Buono di cura.

La Commissione si riunisce per valutare le domande presentate anche in relazione alle risorse disponibili. Qualora vengano presentate domande in numero superiore a 30, verrà effettuata una graduatoria avente come riferimento l'Isee Inferiore.

Viene redatto un sintetico verbale delle decisioni assunte dalla Commissione.

5. Termini di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all'Ufficio di Piano, tramite gli assistenti sociali dei Comuni di residenza, **entro il 12 luglio 2013.**

La commissione tecnica per la valutazione delle domande si riunirà entro la fine di luglio e valuterà le domande presentate.

Verrà data comunicazione scritta dell'esito della domanda ai cittadini ed ai servizi sociali di riferimento.

L'erogazione della prima quota di contributo avverrà a seguito dell'approvazione della domanda e la seconda quota entro la fine dell'anno 2013.

Qualora i fondi disponibili non venissero assegnati durante la prima Commissione di luglio si prevede un successivo momento di presentazione delle domande entro il 6 settembre 2013 e la convocazione della Commissione entro la fine di settembre.

6. Modalità di comunicazione adottate per il raggiungimento del target

La comunicazione alle famiglie destinatarie degli interventi sarà prevalentemente a cura dei Servizi sociali comunali e pubblicata sul portale dell'Ambito www.ambitogarbaghatemilane.it.